



COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Registro

N. 213

DEL 18/12/2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale
2023/2025 .**

L'Anno Duemilaventitre il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 12:53 e ss., nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

		Presenti Assenti	
DI BLASI RENATO	Sindaco	X	
SIRAGUSANO ANTONINO	V. Sindaco	X	
FALSETTI ROSALIA	Assessore	X	
CARRA' ALESSANDRO	Assessore		X
GAGLIO TINDARO	Assessore	X	

- Presiede l'Adunanza il Sig. **Avv. Renato Di Blasi**, nella qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Irene Maria BUGLISI**
- Partecipano gli Assessori, **FALSETTI, GAGLIO, SIRAGUSANO**
- Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

COMUNE DI LIBRIZZI

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 210 DEL 11/12/23

Oggetto: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale 2023/2025.

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449, prescrive l'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, al cui testo si rinvia;

Visto il decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018, pubblicato in GURI n.173 del 27/07/2018, con il quale sono state definite, ai sensi dell'art.6ter D.Lgs. 165/01, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono l'applicazione dei seguenti criteri:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n.3/2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi ed impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni del personale, modalità di reclutamento e profili professionali.

Rilevato:

- che il Consiglio comunale, con atto n.4 del 16 gennaio 2019, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che il Consiglio Comunale, con delibera n. 22 del 13 aprile 2019, esecutiva ai sensi

di legge, ha approvato il Piano di riequilibrio Finanziario ex art. 243 bis e segg. Tuel, richiedendo, contestualmente, l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter TUEL;

- che con nota prot.4001 del 19/04/2019 la delibera di cui sopra è stata trasmessa al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti Sicilia;
- che, con deliberazione di GM n. 206/2019, è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente ex artt.243bis, comma 8, lett. g) e 259, comma 6, D.Lgs. 267/2000;
- che la precitata deliberazione di Giunta è stata approvata dalla COSFEL, operante presso il Ministero dell'Interno, nella seduta del 23/09/2020, giuste note prot. nn.8417/2020 e 9399/2020;
- che il Consiglio Comunale con la delibera del N° 30 del 20/11/2022 ha approvato la Rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in essere ex art. 243 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

Rilevato:

che, in data 27/04/2020, è stato pubblicato sulla GURI – Serie Generale n.107 – il Decreto Interministeriale del 17/03/2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;

che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019, il precitato DM ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i comuni dovranno attenersi ai fini assunzionali.

Vista la Circolare Interministeriale del 13/05/2020, pubblicata sulla GURI n.226 dell'11/09/2020, sul DM attuativo dell'art.33, comma 2, del D.L. 34/2019.

Considerato che la detta circolare prevede, al punto 1.1 “Decorrenza del decreto”, che *“Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011)”*, potendo, ove ricorrano le dette condizioni, derogare transitoriamente, ma solo nell'anno 2020, ai valori di spesa derivanti dalle soglie di cui al DM 17/03/2020, al fine di far salve le procedure assunzionali in corso.

Rilevato:

che il Comune di Librizzi ha avviato la procedura di stabilizzazione del personale precario già nell'anno 2018, giuste deliberazioni di GM n. 181/18, 182/2018 e 222/2018;

che ha continuato a prevedere, anche in sede di deliberazione del fabbisogno 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023 la stabilizzazione del personale precario, giuste deliberazioni di GM ;

che ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie ex art.34bis D.Lgs. 165/2001;

che l'Ente ha operato le relative prenotazioni nelle scritture contabili, giusta attestazione del Responsabile del II Settore, prot. n.11686/2020, allegata alla deliberazione di GM 204/2020, relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;

che, alla luce di quanto sopra, avrebbero potuto trovare applicazione, per l'ente, le disposizioni di cui al punto 1.1 della citata Circolare Interministeriale;

che la COSFEL, operante presso il Ministero dell'interno, cui l'ente ha inviato la precitata deliberazione di GM 204/20, ai fini della relativa autorizzazione per la stabilizzazione del personale precario, non si è pronunciata con proprio provvedimento, limitandosi a comunicare la nota prot. n. 86 del 05/01/21;

che non si prevedono, oltre alla precitata stabilizzazione, assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito della programmazione di che trattasi;

Considerato che l'art.1 del DM del 17/03/2020 prevede che *"Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia"*.

Rilevato:

che il Comune di Librizzi rientra tra i comuni ricadenti nella fascia b), di cui all'art.3, comma 1, del DM 17/03/2020, ovvero in quella dei comuni con popolazione compresa tra 1000 e 1999 abitanti;

che la tabella 1 di cui all'art. 4, comma 1, del DM citato prevede, per i comuni di cui alla precitata fascia, un valore soglia, ovvero un valore massimo del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, pari al 28,60%;

che, per il Comune di Librizzi, che rientra nella lett.b) della tabella 3 del predetto decreto, il valore soglia massimo è di 32,60%

Considerato:

che l'art.57, comma 3-septies, D.L. 104/2020, convertito in Legge 126/2020, prevede che: *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"*;

che, pertanto, il precitato art.57, comma 3-septies, trova applicazione in relazione alla stabilizzazione del personale precario dell'Ente.

Considerato, altresì:

che l'Ente è privo dal 2020 di istruttore direttivo contabile - Cat. "D" e la Responsabilità di P.O. del Settore Finanziario è ricoperta dal Sindaco;

che, a partire dal mese di ottobre 2024 l'Ente sarà privo anche della figura del Responsabile di P.O. del Settore Tecnico per il collocamento in quiescenza dell'attuale responsabile – Cat. D;

che l'Ente è privo di figure qualificate che possano rivestire tali RPO e, pertanto, si garantirà la copertura dei posti di istruttore direttivo contabile - Cat. "D" e di istruttore direttivo - tecnico - Cat. "D" con ricorso a forme di lavoro flessibile, tra le quali rientrano le previsioni di cui all'art.110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché quelle di cui all'art.1, comma 557 L.311/2004, che, in quanto

assunzioni a tempo determinato, non soggiacciono alla disciplina di cui al precitato decreto del 17/03/2020;

che, per tutta la durata del Piano di Riequilibrio, ai sensi dell'art. 243bis comma 8 lettera d), l'ente è sottoposto al controllo centrale sulla dotazione organica e sulle assunzioni del personale, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, cui la deliberazione di approvazione della presente proposta verrà inviata a fini autorizzatori.

Considerato:

che, in applicazione delle previsioni di cui all'art.1, commi 1 e 2, del DM 17/03/2020, il Comune di Librizzi ad oggi presenta un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti pari a 58,07%;

che l'art.6, comma 1, del DM 17/03/2020 prevede che *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento”*;

che, pertanto, questo Ente dovrà dare attuazione al disposto del precitato art.6, comma 1, DM 17/03/2020, alla luce del richiamato art.57, comma 3-septies, D.L. 104/2020, convertito in Legge 126/2020.

Considerati i vincoli previsti dal vigente quadro normativo al fine di poter procedere alle assunzioni;

Vista, al riguardo, la nota prot. n. 12738/23, allegata, a firma del Responsabile del II Settore.

Dato atto che, per effetto dell'art. 33, comma 1^{ter}, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/19, come modificato dall'art. 17, comma 1^{ter} del DL n.162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.8/2020, risulta abrogato l'art.1, comma 421 della Legge n.190/2014, che, in combinato disposto con il successivo comma 424, obbligava i Comuni a destinare il budget assunzionale determinato dalle cessazioni di unità di personale di ruolo verificatesi negli anni 2014 e 2015 alla ricollocazione del personale soprannumerario delle ex Province.

VISTO l'art. 30 della L.R. 5/2014, che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013.

PRESO ATTO che, attualmente, risultano in servizio presso l'Ente, n. 18 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2021, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono

all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione.

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017, che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato.

VISTA la L.R. 27/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3 rubricato "*Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario*";

RICHIAMATO l'Art. 26 della l.r. 8/2018 e ss.mm.ii., rubricato "*Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*", che ha modificato ed integrato la L.R. 27/16;

VISTO l'art.22 della L.R. 1/2019, contenete modifiche all'art.3 L.R. 27/2016, il quale prevede che "1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "soggetti assunti" sono aggiunte le parole "Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.";

b) al comma 21, dopo le parole "di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24," sono aggiunte le parole "e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26.

3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"

PRESO ATTO che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di garantire l'uscita dal precariato dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 75/2017, tanto che la L.R. 8/2018 ha disposto che, nelle more dell'individuazione degli esuberi del personale provinciale, sono consentiti i percorsi di stabilizzazione;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 20, comma 1 prevede che "*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non*

dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;

VERIFICATO che, da ultimo, con l'art. 2, D.L. n. 75/2023, cd. Decreto-Legge PA bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2023, il legislatore ha statuito che: “Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa”;

CONSIDERATO che la procedura di stabilizzazione del personale precario è stata avviata in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi indispensabili alla cui erogazione provvedono, in gran parte, i lavoratori a tempo determinato, consentendo, così, di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

RILEVATO che la stabilizzazione del personale precario riveste, per l'ente, carattere di necessità e priorità, considerato che:

- i 18 lavoratori a tempo determinato e part-time garantiscono, da tempo ed in atto, l'erogazione di fondamentali ed indispensabili servizi comunali, che, altrimenti, non potrebbero essere forniti;
- infatti, nel corso dell'anno 2018, sono stati collocati a riposo, n. 6 dipendenti a tempo indeterminato e le funzioni di alcuni dei detti soggetti sono state, giocoforza, trasferite in capo al personale precario;
- trattasi di funzioni e servizi essenziali, tra i quali rientrano l'anagrafe, lo stato civile, l'elettorale, l'ufficio segreteria, l'ufficio personale, l'ufficio tributi, etc...

- a seguito dei precitati pensionamenti, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, in servizio presso l'ente, si è ridotto a 12 unità e, per effetto di pensionamento di un altro dipendente, con decorrenza 01/10/2019, il numero delle predetta unità è sceso a 11;
- il numero dei dipendenti si è ulteriormente ridotto nel corso del 2021/22 atteso il pensionamento di un dipendente di ruolo con decorrenza 01/07/2021 e di un dipendente a tempo determinato con decorrenza 01/09/2021 nonché di una dipendente a tempo indeterminato con decorrenza 01/04/2022 e, pertanto, il numero complessivo dei dipendenti di ruolo in servizio allo stato è di 9 unità e quello dei dipendenti a tempo determinato, da stabilizzare, è sceso a 18;
- nel corso del 2024 saranno collocati a riposo altri tre dipendenti comunali di ruolo, nello specifico due cat. C4 delle quali un vigile urbano e un dipendente distaccato al Ministero della Giustizia – Ufficio del GDP di Patti, nonché una cat. D5, ovvero il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- durante l'intera durata decennale del piano di riequilibrio, verranno collocati a riposo, per raggiunti limiti di età, quindi, n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e n.2 dipendenti a tempo determinato (precari);
- la mancata, ingiustificata conclusione delle procedure di stabilizzazione entro i già prorogati termini di legge, ai sensi dell'art.26, comma 6, L.R. 8/2018, comporterà la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente per ciascun soggetto non stabilizzato, nonché l'impossibilità di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, a norma della LR 8/2018, con conseguente paralisi delle funzioni e dei servizi comunali e paventabili contenziosi instaurati dal personale non stabilizzato.

RILEVATO, inoltre:

che la copertura finanziaria della stabilizzazione *de qua* è assicurata, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.R. 8/2018, dal 2019 e fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754, istituito ai sensi del comma 21 dell'art.3 della legge regionale n.27/2016;

che, pertanto, per la stabilizzazione medesima verranno utilizzate le risorse di cui all'art.3 della L.R. 27/2016 e ss.mm.ii, dando atto che la percentuale di cofinanziamento della spesa del personale precario a carico dell'ente è inserita nel piano di riequilibrio, quale spesa consolidata;

che, pertanto, il piano di riequilibrio approvato non viene, finanziariamente ed ai fini di risanamento dell'ente, minimamente intaccato dalla stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Ritenuto che prevede di garantire la copertura dei posti di istruttore direttivo contabile - Cat. "D" E di istruttore direttivo - tecnico - Cat. "D" con ricorso a forme di lavoro flessibile, tra le quali rientrano le previsioni di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché quelle di cui all'art.1, comma 557 L.311/2004, che, in quanto assunzioni a tempo determinato, non soggiacciono alla disciplina di cui al DM del 17/03/2020;

Considerato che, alla luce delle predette considerazioni e in base al DM 17/03/2020, il Comune di Librizzi ha l'obbligo di rispettare, per le assunzioni a tempo indeterminato, il valore-soglia stabilito dalla legge (32,60%), da raggiungere, comunque, entro il 2025 e che, il rispetto della suddetta soglia sarà garantito come da allegata scheda (allegato B);

VISTO, in particolare, l' art. 1 della Legge 160/2019 comma 495, come modificato in particolare dall'art. 36 del DL 36/22 che testualmente recita: *"Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo."*;

DATO ATTO che, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n.5550/2020, avente ad oggetto indicazioni operative relativamente alla norma precitata, che, ai fini del finanziamento di cui al precitato comma 497, fa espresso riferimento, per la Regione Sicilia, ai contributi all'uopo stanziati;

VISTO, da ultimo, il sopra citato Decreto Legge PA-bis, D.L. n. 75/2023, e, in particolare, l'art. 2;

DATO ATTO che, pertanto, ai sensi della sopra citata normativa, al fine di favorire la definitiva stabilizzazione dei precari è possibile procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, *"fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"*;

DATO ATTO CHE:

i lavoratori da stabilizzare rientrano nella previsione sopra riportata e, pertanto, possono essere stabilizzati, eventualmente anche in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

il Comune di Librizzi rispetta le previsioni di cui alla Legge 68/1999;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025 (All. A), nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, come in precedenza richiamate;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.M. n.71/2020, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente, ai sensi degli artt. 243 bis, comma 8, lett.g), e 259, comma 6, D.Lgs. 267/000, approvata dalla COSFEL, operante presso il Ministero dell'Interno, nella seduta del 23/09/2020, giuste note prot. nn. 8417/2020 e 9399/2020;

DATO ATTO CHE:

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di assunzione dei dipendenti contrattisti precari per i quali l'Ente ha già avviato la procedura di stabilizzazione, ai sensi delle LL.RR. 27/2016 e 8/2018 e ss.mm.ii.,

Categoria	Profilo professionale	N. unità	Settore / Servizio	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	8	Amministrativo, tecnico e finanziario	Legge Regionale n.1/2019, art.22	24 h
B	ESECUTORE	3	Amministrativo e tecnico	Legge Regionale n.1/2019, art.22	24 h
C	ISTRUTTORE	7	Amministrativo, tecnico e finanziario	Legge Regionale n.1/2019, art.22	24 h
		18			

Considerato:

che, data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è già stata previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.

Che, per la stabilizzazione *de qua*, le relative risorse sono a carico della Regione Sicilia, stante che le stesse sono assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'art. 30 della L.R. 5/2015 e di cui al comma 10 lettera B dell'art. 3 della L.R. 27/2016 consentono di finanziare la spesa necessaria per la stabilizzazione medesima e la copertura finanziaria viene, peraltro, garantita dalla Regione Siciliana fino all'anno 2038.

Visto e richiamato il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti acquisito al prot. 12903/23, in atti.

VISTA la vigente disciplina giuridica di settore;

SI PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** delle superiori premesse, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa richiamate, il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 (all. A), prevedendo le **PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 e D.L.75/23, conv. con L. 112/2023, L.R. 27/2016 e L.R. 8/2018**. Tali

procedure sono previste per n. 18 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati con deliberazione di G.C. n. 203/21, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

3. **DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 12738/23, a firma del Responsabile del II° Settore, in premessa citata;
4. **DI DICHIARARE** che la predetta stabilizzazione, in virtù del quadro normativo derogatorio descritto in premessa, è riferita a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico della Regione Siciliana, il cui finanziamento è a carico della Regione Siciliana;
5. **DI DARE ATTO** che le disposizioni regionali dirette al superamento del precariato prevedono, nel caso di mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine di legge, dei processi di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 27/16, un pesante meccanismo sanzionatorio, consistente nella riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente per ciascun soggetto non stabilizzato, nonché nell'ulteriore "sanzione" collegata alla impossibilità di proroga, nelle more della stabilizzazione, dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nei termini e secondo i tempi indicati al comma 2 dell'art. 26.
6. **DI DARE ATTO, altresì:**
 - che, data la natura della selezione interamente riservata, ai sensi dell'art.26, comma 6, della L.R. 8/2018, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è già stata previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.
 - Che, per la stabilizzazione *de qua* verranno utilizzate le risorse di cui all'art.3 della L.R. 27/2016 e ss.mm.ii., dando atto che la percentuale di cofinanziamento della spesa del personale precario a carico dell'ente è inserita nel piano di riequilibrio, quale spesa consolidata;
 - che, pertanto, il piano di riequilibrio approvato non viene, finanziariamente ed ai fini di risanamento dell'ente, minimamente intaccato dalla stabilizzazione del personale a tempo determinato.

7. DI DARE ATTO, inoltre:

che si garantirà la copertura del posto di istruttore direttivo contabile - Cat. "D" con ricorso a forme di lavoro flessibile, tra le quali rientrano le previsioni di cui all'art.110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché quelle di cui all'art.1, comma 557 L.311/2004, che, in quanto assunzioni a tempo determinato, non soggiacciono alla disciplina di cui al DM del 17/03/2020;

che, per tutta la durata del Piano di Riequilibrio, ai sensi dell'art. 243bis comma 8 lettera d), l'ente è sottoposto al controllo centrale sulla dotazione organica e sulle assunzioni del personale, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, cui la deliberazione di approvazione della presente proposta verrà inviata a fini autorizzatori.

che il Comune di Librizzi rispetta le previsioni di cui alla Legge 68/1999;

8. DI DEMANDARE al Responsabile del I° Settore di adottare gli atti consequenziali;

9. DI SOTTOPORRE la deliberazione di adozione della presente proposta all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno per il relativo provvedimento autorizzatorio, evidenziando l'assoluta necessità per l'Ente di poter continuare a disporre del personale precario al fine di assicurare l'espletamento delle fondamentali funzioni dell'ente e dei servizi locali indispensabili. A tal fine, la deliberazione di adozione della presente proposta dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, (indirizzo pec: utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it);

10. DI TRASMETTERE, altresì, copia della deliberazione di adozione della presente proposta al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il SICO, al Dipartimento Autonomie Locali della Regione Sicilia, alle OO.SS.ed alle R.S.U. dell'Ente;

11. DI DARE ATTO che il presente Programma Triennale è suscettibile di modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e di indicazioni operative da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della normativa regionale vigente in materia, nonché da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno.

12. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.



Il Sindaco

Avv. Renato Di Blasi

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione vengono espressi i relativi pareri come espresso:

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **FAVOREVOLE**

Librizzi 11/12/2023

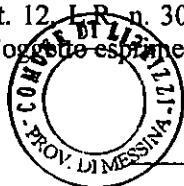


[Signature]
Il Responsabile

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **FAVOREVOLE**

Librizzi 11/12/2023



[Signature]
Il Responsabile

Inoltre il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 08.06.1990 n.142, recepito dall'art. 1, comma I, lettera i) della L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.L.vo 267/2000.

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria al:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Impegno n.: _____ | Capitolo n.: _____ |
| 2. Impegno n.: _____ | Capitolo n.: _____ |
| 3. Impegno n.: _____ | Capitolo n.: _____ |
| 4. Impegno n.: _____ | Capitolo n.: _____ |
| 5. Impegno n.: _____ | Capitolo n.: _____ |

Librizzi _____

Il Responsabile

Comune di LIBRIZZI
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale N. 70 del 12.12.2023

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Settore Economico Finanziario

Parere relativo alla proposta di deliberazione per GM prot. 210 dell'11.12.2023 ad oggetto:
" Approvazione Programma Triennale del fabbisogno del Personale 2023/2025".

La sottoscritta Dott.ssa Dott.ssa Anna Margherita Parasiliti Provenza, Revisore Unico del Comune di Librizzi (ME), nominata con delibera n. 13 del 09.02.2021, ai fini delle valutazioni e degli adempimenti di competenza; Ricevuto in data 12 dicembre 2023 a mezzo P. E. C., dal responsabile del S. E. F. la proposta di Deliberazione di Giunta Municipale prot. N. 210 del 11.12.2023, avente ad oggetto: ***" Approvazione Programma Triennale del fabbisogno del Personale 2023/2025, con Allegati .***

apre la seduta presso il proprio domicilio fiscale per ottemperare allo svolgimento delle proprie funzioni di cui al seguente punto all'ordine del giorno:

" Approvazione Programma Triennale del fabbisogno del Personale 2023/2025 "

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 16/01/2019, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art 243-bis del D. Lgs 267/2000;
- Il Consiglio Comunale, con delibera n 22 del 13/4/2019, ha approvato il relativo piano di riequilibrio finanziario ex art 243 bis e seguenti del D. Lgs 267/00, richiedendo l'accesso al fondo di rotazione;
- Con nota prot. 4001 del 19/4/2019 la delibera di cui sopra è stata trasmessa al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti Regione Sicilia;

- Con deliberazione di GM n 206/2019 è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente ex art 243 bis, comma 8 lettera g) e art 259 comma 6 del D. Lgs 267/2000;
- La precitata delibera di GM è stata revocata e, quindi, riapprovata la dotazione organica con delibera di Giunta Municipale numero 71 del 5/6/2020, che è stata approvata dalla COSFEL (Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali), operante presso il ministero dell'Interno, nella seduta del 23/9/2020;
- il Consiglio Comunale, con la delibera del N° 30 del 20/11/2022, ha approvato la Rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in essere ex art. 243 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTO l'art 19, comma 8 della L 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà assunzioni del personale dei comuni, come richiamata dall'art 33, comma 2 della L 58/2019 e successive modificazioni per effetto del comma 853, art 1 della L 160/2020

VISTO il Decreto 17/3/2020, recante "Misure per la definizione di delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni", pubblicato in GU il 27/5/2020, che individua all'art 4, comma 1, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (tabella n 1), nonché all'art 5, comma individua, altresì, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia (tabella 2)..." ;

RILEVATO che il Comune di Librizzi rientra nei comuni ricadenti nella fascia b), di cui all'art. 3, comma 1, del DM 17/03/2020 (comuni con popolazione compresa tra 1000 e 1999 abitanti);

VISTO l'art 1, comma 557 quater della legge 296/2006 che stabilisce, a decorrere dell'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

RILEVATO che il Comune di Librizzi ha rispettato tale vincolo, come certificato dal Responsabile del Settore Finanziario Prot. 12738 dell'11/12/2023;

VISTI gli altri vincoli vigenti: art 27, comma 2, lettera c del D.L: 66/2014, in tema di Certificazione dei Crediti, art 1, Comma 470 della Legge 232/2016, in tema di Certificazione del saldo finanziario

RILEVATO che il Comune di Librizzi ha ottemperato a entrambi le disposizioni previste al superiore punto, giusta certificazione del Responsabile del il Settore Finanziario prot. 12738 dell'11/12/2023;

VISTI gli articoli 243 bis, comma 8 lettera g) e 259, comma 6 del D.Lgs 267/2000 che determinano i valori soglia nell'ambito della procedura di riequilibrio;

VISTA LA SPECIALE NORMATIVA REGIONALE VIGENTE IN TEMA DI PRECARIATO STORICO, ed in particolare:

VISTO L'art 30 della L.R. 5/2014, in recepimento delle disposizioni nazionali sulla stabilizzazione del personale precario di cui alla L. 101/13, come convertito con modifiche dalla L. 125/2013;

RILEVATO che risultano in servizio presso il Comune di Librizzi n 18 unità a tempo determinato e parziale provenienti tutti dalle posizioni giuridiche ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'art 30 della LR 5/2014;

VISTA la Circolare Ministro per la semplificazione amministrativa n 3/2017 che detta indirizzi operativi al fine di applicare la disciplina prevista per il superamento del precariato;

VISTE le Leggi regionali n 27/2016 la legge Regionale 8/2018, il cui art 26 ha modificato ed integrato le previsioni contenute nella LR 27/16 ai fini della stabilizzazione dei precari delle autonomie locali ;

VISTO l'art 26, comma 6, LR 8/2018 che *statuisce in caso di mancata e ingiustificata conclusione delle procedure di stabilizzazione entro il 31.12.2020, prorogato dal DL n 162 del 30.12.2019;*

CONSIDERATO che le 18 unità attualmente in servizio come personale precario a tempo determinato e parziale, garantiscono da tempo l'erogazione di indispensabili servizi per l'amministrazione che altrimenti non sarebbero forniti, anche in considerazione del considerevole numero di pensionamenti che ha ridotto a 09 il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato; che durante l'intera durata decennale del piano di riequilibrio, verranno collocati a riposo, per raggiunti limiti di età, n. 07 dipendenti a tempo indeterminato e n. 2 dipendenti a tempo determinato (rientranti nella categoria precari);

VISTO l'art 26, comma 8, della LR 8/2018 assicura la copertura finanziaria quasi integrale della stabilizzazione del personale precario dal 2019 e fino all'anno 2038, per effetto dello stanziamento istituito a valere sul bilancio regionale dalla LR n 27/2016 ;

RILEVATO che il Comune di Librizzi ha predisposto la copertura finanziaria della rimanente quota minima di cofinanziamento, in quanto la stessa è stata inserita nel piano di riequilibrio, quale spesa consolidata;

PRESO ATTO che l'ente provvederà alla copertura di posto di istruttore direttivo-contabile - Cat. D, ed istruttore direttivo tecnico categoria D, attraverso il ricorso a forme di lavoro flessibile, che in quanto tali non soggiacciono alla disciplina di cui al DM 17/3/2020, come sopra richiamato;

ATTESO CHE la proposta di deliberazione in oggetto prevede di inserire nel Programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 il reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) ex art 20 del D.Lgs 75/2017, LR 27/2016 e LR 8/2018 per n 18 unità complessivamente secondo il seguente dettaglio:

Categoria	Profilo Professionale	n. unità	Settore/servizio	Modalità di assunzione	Orario settimanale
A	OPERATORE	8	Amministrativo, tecnico e finanziario	Legge Regionale n. 1/2019, art. 22	24 h
B	ESECUTORE	3	Amministrativo e tecnico	Legge Regionale n. 1/2019, art. 22	24 h
C	ISTRUTTORE	7	Amministrativo, tecnico e finanziario	Legge Regionale n. 1/2019, art. 22	24 h
		18			

VISTI i pareri di regolarità e contabile rilasciati ai sensi dell'art 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che l'impianto normativo sopra ampiamente richiamato in presenza di procedura di riequilibrio finanziario, che prevede rigide soglie ai fini della rideterminazione della dotazione organica, e le norme speciali regionali in tema di stabilizzazione del personale precario, che impongono procedure di stabilizzazione quando le stesse si appalesano necessarie prevedendo una copertura quasi integrale sul bilancio regionale del relativo costo fino all'anno 2038, sembra possano coesistere anche per effetto della previsione di cui al comma 10 dell'art 259 D.Lgs 267/2000, che per i comuni dichiarati in dissesto, e quindi in condizione di deficitarietà finanziaria decisamente peggiore rispetto alla procedura di riequilibrio finanziario, prevede per le Regioni a Statuto speciale la possibilità di porre a proprio carico oneri per copertura dei posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata. Quest Organo, infatti, non può non constatare come i maggiori oneri provenienti dalla stabilizzazione risulterebbero assistiti durante la procedura di riequilibrio sia dall'ampia copertura regionale per un periodo che oltrepassa la durata del piano stesso, che dalla copertura in spesa consolidata già prevista nel piano di riequilibrio.

DANDO ATTO che la proposta in oggetto sarà sottoposta alla valutazione finale ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzatorio, presso la Commissione per la Stabilità degli Enti Locali, operante presso il Ministero dell'Interno;

DANDO ATTO che comunque la programmazione triennale oggetto del presente parere resta in ogni caso, nel momento della concreta attuazione, vincolata alle verifiche di compatibilità con le disposizioni della normativa vigente;

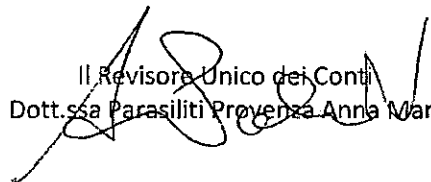
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto l'Organo di Revisione

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Municipale ad oggetto: " *Approvazione Programma Triennale del fabbisogno del Personale 2023/2025*"

Roccalumera (ME), 12 Dicembre 2023

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la legge 08.06.1990, n.142, così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modifiche e modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma I, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 e dall'art. 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che, unitamente ai pareri su di essa apposti, si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l'opportunità di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'esigenza a provvedere;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di rendere, per la causale di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

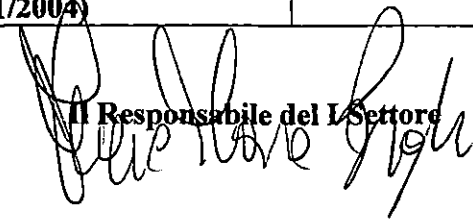
FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2023/2025

N.Unità	Profilo Professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità di Copertura posto	Anno
08	OPERATORE (24 ORE)	A	€. 143.444,00	Legge Regionale n. 1/19, art. 22	2023
03	ESECUTORE (24 ORE)	B	€. 56.952,93	Legge Regionale n. 1/19, art. 22	2023
07	ISTRUTTORE (24 ORE)	C	€. 149.287,11	Legge Regionale n. 1/19, art. 22	2023
01	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	D	€. 24.056,14	Forme contrattuali flessibili (tra le quali, art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2001 – art. 1, comma 557, Legge 311/2004)	2023
01	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D	€. 24.056,14	Forme contrattuali flessibili (tra le quali, art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2001 – art. 1, comma 557, Legge 311/2004)	2024

Il Responsabile del II Settore



Il Responsabile del I Settore





COMUNE DI LIBRIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n° 12738 dell' 11 DICEMBRE 2023

Il Responsabile del II Settore Economico-Finanziario

Visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- che l'incidenza delle spese di personale per l'anno 2023 è inferiore al valore medio del triennio 2011/2013;
- che è stato rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c) del DL 66/2014);
- che si è provveduto all'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, L. 232/2016;
- che tutti i dati contabili certificati si riferiscono all'ultimo rendiconto approvato.



Responsabile del Servizio Finanziario

RENATO DI BLASI

ALLEGATO B)

5	spesa del personale lorda senza IRAP anno 2021				851.612,64 €
6	accertamenti entrate correnti anni 2019-2020-2021		media		SOGLIA CALCOLATO CON OBIETTIVO DI SPESA AL 2025
7	2.488.741,83	2.760.746,98	2.807.185,77	2.685.558,19	2.907.185,00
8	318.674,25	318.674,25	318.674,25	-318.674,25	-318.674,25
9	fondo crediti dubbia esigibilità 2021			1.449.173,30	1.409.153,00
10	valore entrate correnti da riportare			917.710,64	1.179.357,75
11	rapporto spesa personale su entrate correnti			58,07%	31,82%
12				((F5+D8)/E10)	(G16/F10)

Contributo reg.le cristallizzato per contrattisti

13 VALORE SOGLIA MINIMA 27% SOGLIA INTERMEDIA 31%

(F5+D8) 532.938,39 Spesa personale lorda senza IRAP

14 SPESA PERSONALE OBIETTIVO RIENTRO SOGLIA AL 32,60%

(R25) 157.646,21 Risparmio per Cessazioni al netto del valore per il 2021
 375.292,18 2025

17 CESSAZIONI PERIODO 2021-2025 (RISPARMIO SPESA)

18	categoria	tabellare e accessori	tredicesima	oneri	Spesa cristallizzata a	totale	CESSAZIONI					RISPARMI				
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
19	B1 A TEMPO DETERMINATO	12.465,13	1.005,28	5.186,54	6.082,17	18.656,95	1,00					6.082,17				
20	C5	24.300,48	1.965,88	9.223,83		35.490,19		1,00					35.490,19			
21	C4	23.901,12	1.840,51	9.030,25		34.771,88	1,00					34.771,88				
22	C4	23.870,64	1.840,51	9.020,54		34.731,69				2,00					69.463,38	
23	D5	36.206,04	2.948,42	13.538,18		52.692,64				1,00					52.692,64	
24	totali						2,00	1,00	0,00	3,00	0,00	40.854,05	35.490,19	0,00	122.156,02	0,00
25																198.500,26

Libri 11/12/2023

Il Responsabile di P.O. II Settore

[Firma]

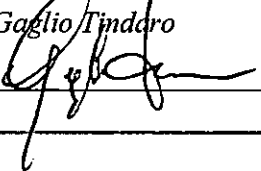


Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO
Avv. Renato Di Blasi



L'ASSESSORE ANZIANO
Gaglio Tindaro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Irene Maria Buglisi



Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio

Il,
E fino al

L'addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione
E' stata pubblicata Albo Pretorio il giorno _____

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

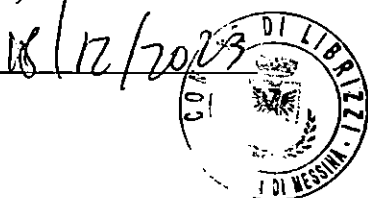
Dal _____ Al _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.19991, n. 44.

Dalla residenza Municipale, Li



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Irene Maria Buglisi

